

Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI DEI REGISTRI CARTACEI DEI REPERTORI E DELLE NOTE DI TRASCRIZIONE DEI REPARTI DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- ID 1916

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.sogei.it

CHIARIMENTI

1) Domanda

In riferimento ai requisiti in oggetto si chiede: a) Il requisito 7.2 relativo al fatturato specifico medio annuo, nel caso fosse mancante alla azienda partecipante, può essere soddisfatto tramite avvalimento di una altra azienda? b) Il requisito 7.3a, nel caso fosse mancante alla azienda partecipante, può essere soddisfatto tramite avvalimento di una altra azienda? c) Il requisito 7.3a, nel caso fosse mancante alla azienda partecipante, può essere soddisfatto da una azienda subappaltatrice?

Risposta

Si premette che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., *"l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, ((...)) avvalendosi delle capacità di altri soggetti, ((anche partecipanti)) al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi"*.

Tanto premesso, si rappresenta quanto segue.

In relazione al quesito sub a), si conferma.

In relazione al quesito sub b), si conferma.

In relazione al quesito sub c), non si conferma. Si precisa che, a mente dell'art. 89, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., *"il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati"*.

2) Domanda

Con riferimento a quanto riportato nel punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lettera b: Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 35, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizio di acquisizione e trattamento delle immagini. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Si richiede se debba intendersi necessaria la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 in considerazione del principio per cui l'adeguamento a tale sistema (per chi già possiede la certificazione precedente UNI EN ISO 9001:2008) può essere effettuato entro il settembre 2018. In tal senso può essere considerata sufficiente la dichiarazione di adeguamento entro le date previste nel rispetto della norma? Inoltre si richiede se la certificazione nel settore di accreditamento EA 33 (inerente, come la copia allegato dimostra, lo specifico servizio di cui alla gara in oggetto) possa essere considerato valido ai fini della partecipazione. Si riporta in allegato copia della certificazione attualmente in essere in scadenza in data 15 settembre 2018 (data entro la quale la società si adeguerà, in coerenza con le tempistiche indicate dalla norma, al nuovo modello di certificazione).

Risposta

In relazione al primo quesito, si conferma che, atteso il periodo transitorio di adeguamento e transizione degli accreditamenti delle certificazioni ISO 9001:2008 alle ISO 9001:2015, il requisito di cui al punto 7.3, lett. b), del Disciplinare si intende soddisfatto anche nell'ipotesi in cui l'Impresa sia in possesso di una certificazione ISO 9001:2008, in corso di validità.

In relazione del secondo quesito si veda l'avviso di rettifica.

3) Domanda

In caso di RTI temporanea, ove il servizio di rilegatura verrebbe eseguito da una azienda mandante della RTI, il requisito 7.3b (certificazione ISO 9001) deve essere soddisfatto anche da detta azienda mandante (esecutrice del servizio di rilegatoria) o è sufficiente che sia soddisfatto solo dalla azienda mandataria a capo della RTI?

Risposta

Si precisa preliminarmente che il requisito di cui al punto 7.3, lett. b), del Disciplinare, relativo al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, in ordine al quale si rimanda all'avviso di rettifica, attiene al servizio di acquisizione e trattamento delle immagini e non a quello di rilegatura.

Ciò posto, si conferma che è sufficiente che il requisito di cui al predetto punto 7.3, lett. b), del Disciplinare sia soddisfatto dalla sola Impresa mandataria, ove unicamente questa esegua il relativo servizio (acquisizione ottica delle immagini).

Divisione Sourcing ICT
Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)